

Proposta di Legge dell'Associazione Nazionale Tartufai Italiani

Richiesta di Firma ai parlamentari del Governo Giuseppe Conte Bis

Premessa

Lo scenario del patrimonio tartufigeno italiano, rispetto al 1985, anno in cui è stata promulgata la L.Q. 752, è così modificato:

-Aumento dei tartufi derivanti da coltivazione in particolare: *T. melanosporum* e *T. eastivum*.

-Aumento delle superfici di tartufaie controllate in particolare quelle di: *T. melanosporum* e *T. magnatum*.

-Calo della produzione naturale in particolare di *T. melanosporum*.

-Instabilità produttiva qualitativa e quantitativa di tutte le specie di tartufi dovuta ai cambiamenti climatici, all'insorgenza di patologie, fitopatie, di malattie fungine, di attacchi di insetti;

In questo quadro si rileva la necessità di contribuire alla piantumazione di nuovi alberi micorizzati diminuendo così l'anidride carbonica, aumentando l'apporto di ossigeno e implementando il patrimonio tartufigeno destinando, in un modello di sostenibilità ecologica e di difesa del patrimonio tartufigeno, il 20% dei proventi dalle quote di rilascio del tesserino che abilita alla ricerca dei tartufai, alla piantumazione in collaborazione con le associazioni di tartufai regionali.

-Significativa introduzione di tartufi da altri paesi europei ed Extraeuropei.

-Necessità di adeguamento alle normative CE e nazionali in tema di tracciabilità, fiscalità, norme sulle etichette, la somministrazione degli alimenti e l'uso degli aromi, vivaismo.

-Ruolo sempre più incisivo delle associazioni dei tartufai nel formare e responsabilizzare i propri associati (dibattiti e corsi di formazione nelle relative sedi), nella collaborazione con gli enti territoriali (Regioni, Comunità Montane, ecc.), nella conoscenza e gestione dei territori tartufigeni, (collaborazione per le mappature delle aree vocate, partecipazione alle commissioni per il rilascio di attestato di tartufaia controllata, ecc.)

(In questa ottica ringraziamo i Parlamentari che con la loro sottoscrizione ci permetteranno di presentare questa nostra proposta di legge).

Premesso che la proposta di legge, necessariamente deve essere rivisitata nel suo insieme alla luce delle legislazioni vigenti e dei risultati del Tavolo Tecnico del Settore Tartufo", attivato con il Decreto Dipartimentale n. 87134 del 23 novembre 2016, focalizziamo il nostro contributo sulle

questioni che riguardano direttamente i raccoglitori di tartufo, partendo dalla conditio sine qua non che: la raccolta dei tartufi deve rimanere libera nei boschi, nei terreni demaniali, nei terreni incolti e lungo i corsi d'acqua così come stabilito dall'art.3 della legge 752/85.

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge reca disposizioni sulla raccolta, coltivazione, difesa del patrimonio tartufigeno e commercializzazione dei tartufi freschi e conservati destinati al consumo o alla produzione di piante tartufigene.

2. La presente legge persegue l'obiettivo di promuovere la tutela e la valorizzazione del patrimonio tartufigeno e dell'ambiente naturale in cui si riproducono, nonché la conservazione e la diffusione delle provenienze autoctone dei tartufi e delle piante ospiti, il miglioramento e lo sviluppo della tartuficoltura, ispirandosi a criteri di qualità, sostenibilità ed eccellenza, anche a tutela dei consumatori, la salvaguardia del cane da tartufo inteso come benessere.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a disciplinare con propria legge la raccolta, la coltivazione e la commercializzazione dei tartufi freschi o conservati nel rispetto dei principi fondamentali e dei criteri stabiliti dalla presente legge.

4. Al fine di conservare l'ambiente tartufigeno naturale, le regioni adottano i piani di gestione della risorsa tartufo e coordinano le attività di gestione locale delle tartufaie naturali anche attraverso i fondi di cui all'art 20 dovuti al pagamento delle concessione alla ricerca e raccolta del tartufo, (tesserino) e ne destinano il 20% alla piantumazione di nuovi alberi micorrizzati implementando così il patrimonio tartufigeno, facendo diminuire l'anidride carbonica e arricchendo di ossigeno il pianeta

Art. 2

(Definizioni)

Per tartufaie controllate si intendono: le tartufaie naturali su fondi privati interessati da operazioni di miglioria ambientale.

Art. 3

(Misure generali di tutela)

1. I Comuni non possono più emettere delibere sugli usi civici che contengano anche la ricerca del tartufo, vengono pertanto a decadere gli impedimenti adottati contro la libera cerca e la rimozione delle tabelle che ne limitavano la ricerca ai soli residenti.

Art. 4

(Specie e forme di tartufi)

1. I tartufi destinati al consumo da freschi o conservati devono appartenere ad una delle seguenti specie o forme, rimanendo vietato il commercio e trasformazione di qualsiasi altro tipo:

1) *Tuber magnatum* Pico, detto volgarmente tartufo bianco pregiato

2) *Tuber melanosporum* Vittad., detto volgarmente tartufo nero pregiato

3) *Tuber brumale* Vittad., detto volgarmente tartufo nero d'inverno

4) *Tuber brumale* Vittad. forma *moschatum* De Ferry, detto volgarmente tartufo moscato

5) *Tuber aestivum* Vittad., forma *aestivum*, detto volgarmente tartufo d'estate o scorzone

6) *Tuber aestivum* Vittad., forma *uncinatum* Chatin, detto volgarmente tartufo uncinato.

7) *Tuber borchii* Vittad., o *Tuber albidum* Pico, detto volgarmente tartufo bianchetto o marzuolo

8) *Tuber macrosporum* Vittad., detto volgarmente tartufo nero liscio

9) *Tuber mesentericum* Vittad., detto volgarmente tartufo nero ordinario.

2. L'esame per l'accertamento delle specie può essere fatto dalle strutture specializzate individuate dalle singole regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano, mediante rilascio di certificazione scritta.

Art. 5

(Riconoscimento di tartufaie coltivate)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le modalità e le procedure per il rilascio e la revoca dell'attestazione di riconoscimento della tartufaia coltivata, con particolare riferimento alla certificazione dell'impresa vivaistica relativa all'avvenuta micorrizzazione. E tutte le altre certificazioni previste dalle normative forestali.

2. Il rilascio dell'attestazione di cui al comma 1 consente l'apposizione delle tabelle delimitanti le tartufaie stesse e il conseguente esercizio del diritto alla raccolta riservata, ai sensi dell'articolo 6.

3. L'ottenimento dell'attestazione di cui al comma 1 consente l'assimilazione dell'attività di conduzione della tartufaia coltivata all'attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile.

Tartufaie controllate:

per tartufaie controllate si intendono: le tartufaie naturali su fondi privati interessati da operazioni di miglioramento ambientale.

La superficie delle tartufaie controllate deve avere un limite per non compromettere la libera ricerca e i piani di miglioramento devono essere redatti dai professionisti aventi titolo.

L'attestazione di riconoscimento della tartufaia controllata avviene sulla base dell'accertamento di una presenza diffusa di tartufo spontaneo, la singola tartufaia controllata non può superare la superficie di tre ettari per ciascuna azienda agricola o soggetto privato. La tartufaia controllata è vietata su terreni pubblici, demaniali e nei parchi. La durata della concessione è di 5 anni rinnovabile per massimo altri 5, al termine vanno tolte le tabelle per 10 anni e tornare territorio di libera cerca in un principio di alternanza dell'uso del territorio tartufigeno.

Tra una tartufaia controllata e un'altra deve essere previsto un corridoio di almeno 500 metri.

La concessione di tartufaia controllata deve essere data esclusivamente al proprietario terriero o azienda agricola e l'accesso è consentito solo ai proprietari. Non si possono fare contratti di affitto del terreno in cui insiste la tartufaia controllata a terzi, associazioni o consorzi.

Art. 6

(Proprietà sui tartufi e delimitazione delle tartufaie controllate e coltivate)

Hanno diritto di proprietà sui tartufi prodotti nelle tartufaie controllate solo i proprietari dei fondi che le conducano.

E' fatto divieto l'affitto o l'utilizzo anche a titolo gratuito di terreni delle tartufaie controllate a terzi o ad associazioni. Qualora si verificassero situazioni di trasgressioni (affittanza) verrà a decadere il riconoscimento di tartufaia controllata e il proprietario del fondo dovrà riconsegnare entro 10 giorni le tabelle di delimitazione. Tale diritto di proprietà si estende a tutte le specie di tartufo di cui è ammessa la commercializzazione purché vengano apposte apposite tabelle delimitanti le tartufaie stesse.

2. Le tabelle di cui al comma 1, sono rilasciate dalla Regione saranno omogenee per dimensione, forma, colore, dicitura in tutta Italia. Devono essere poste ad almeno 2,50 metri di altezza dal suolo, lungo il confine del terreno, ad una distanza tale da essere visibili da ogni punto di accesso ed in modo che da ogni cartello sia visibile il precedente ed il successivo.

3. Le tabelle sia nei fondi privati che nelle aziende agricole sono sottoposte a tassa di registro di euro 50 cadauna, i proventi serviranno a perseguire lo scopo di sostenibilità della presente legge attraverso: l'ampliamento, la conservazione ed il controllo delle tartufaie libere.

Art. 7

(ConSORZI volontari)

1. I titolari di aziende agricole e forestali possono costituire consorzi volontari per la difesa del tartufo, la raccolta e la commercializzazione nonché per l'impianto di nuove tartufaie.

2. Nel caso di contiguità dei loro fondi la tabellazione può essere limitata alla periferia del comprensorio consorziato.

3. I consorzi possono usufruire dei contributi e dei mutui previsti per i singoli conduttori di tartufaie.

4. Qualora le aziende consorziate interessino il territorio di più regioni o province autonome tra loro confinanti, le stesse regioni o province autonome possono stabilire, d'intesa tra loro e per quanto di rispettiva competenza, apposite norme per garantire l'uniformità giuridica e regolamentare dell'attività del consorzio.

CAPO II

Raccolta dei tartufi

Art. 8

(Disciplina della raccolta dei tartufi)

1. La raccolta dei tartufi è libera nei boschi e nei terreni non coltivati, nei terreni demaniali, lungo i corsi d'acqua e nei parchi naturali.

Il tartufaio dovrà compilare denuncia di quantità di tartufo raccolto giornaliero da annotare su apposita scheda e da riconsegnare compilata a fine stagione nel momento del rinnovo dell'autorizzazione alla raccolta di tartufi, questa operazione dovrà diventare obbligatoria per il

tartufaio e consentirà di monitorare l'incidenza delle trasformazioni climatiche sulla produzione media di un territorio e poter intervenire a livello regionale.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano la ricerca e la raccolta dei tartufi nei boschi e nei terreni non coltivati nei terreni demaniali e lungo i corsi d'acqua e istituiscono un registro in cui annotare annualmente la quantità di prodotto commercializzato nell'anno e raccolto nella regione stessa.

3. Nelle tartufaie controllate o coltivate delimitate dalle tabelle previste dall'articolo 6, il diritto di ricerca e raccolta è riservato al conduttore o proprietario del fondo a cui è stata data la concessione e ad i dipendenti regolarmente assunti.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di consentire l'attività dei raccoglitori autorizzati non conduttori di tartufaie controllate provvedono a definire la percentuale massima del territorio a produzione tartufigena che è possibile destinare alla raccolta riservata.

5. La ricerca deve essere effettuata esclusivamente con l'ausilio del cane si richiede l'uso di due cani adulti per consentire l'addestramento di un terzo cucciolo, lo scavo va fatto con l'apposito attrezzo, il vanghetto o la vanghella, deve essere limitato al punto ove il cane lo abbia iniziato e la buca va ricoperta a regola d'arte.

6. La ricerca può essere effettuata anche nelle ore notturne su specifica autorizzazione delle regioni ove previsto.

6. È in ogni caso vietata:

a) La zappatura dell'area produttiva nel periodo di formazione e maturazione dei tartufi;

b) la raccolta e la commercializzazione dei tartufi immaturi;

c) la non riempitura delle buche aperte per la raccolta;

Art. 9

(Abilitazione a praticare la raccolta)

1. Per praticare la raccolta del tartufo, il raccoglitore deve sottoporsi ad un esame per l'accertamento della sua idoneità. Sono esentati dalla prova d'esame coloro che sono già muniti del tesserino alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I possessori dell'autorizzazione alla raccolta sono tenuti a frequentare i corsi di aggiornamento regionali ogni 5 anni dall'entrata in vigore della presente legge, coloro che hanno conseguito

l'abilitazione da oltre 5 anni devono frequentare il corso di aggiornamento per rinnovare il tesserino entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano il rilascio, a seguito dell'esame di cui al comma 1, di apposito tesserino di idoneità con cui si autorizza a praticare la ricerca e la raccolta del tartufo. Sul tesserino devono essere riportate le generalità e la fotografia.

3. L'età minima dei raccoglitori hobbisti non deve essere inferiore ai 14 anni e non inferiore a 16 anni per quelli professionali.

4. Le autorizzazioni di raccolta hanno valore sull'intero territorio nazionale.

5. Non sono soggetti agli obblighi di cui ai precedenti commi i raccoglitori di tartufi nelle tartufaie coltivate.

Art.10

(Registro di raccolta)

I raccoglitori di tartufi, in quanto operatori del settore alimentare, sono tenuti al rispetto degli obblighi di tracciabilità di cui al Reg. CE n.178/02. Per avere una banca dati, i liberi cavatori comunicano alla Regione di appartenenza il quantitativo di tartufo raccolto distinto per specie e per comune di provenienza, lo stesso i coltivatori entro il 31 gennaio di ogni anno o al rinnovo del tesserino che lo abilita alla raccolta.

Il raccoglitore, qualora voglia cedere i tartufi in via onerosa, rilascia al cessionario una ricevuta semplice e deve essere in regola con il pagamento dell'imposta di reddito F24 modulo Elide entro i 7000 euro oppure attraverso apposita partita IVA. La ricevuta deve contenere il nome del cessionario e codice fiscale, la quantità di tartufo ceduto il giorno di raccolta e la regione di raccolta.

Art. 11

(Calendari di raccolta)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano gli orari, i calendari e le modalità di raccolta e di vigilanza.

2. La raccolta è consentita nei periodi sottoindicati:

1) *Tuber magnatum*, dal 1° ottobre al 31 dicembre;

2) *Tuber melanosporum*, dal 15 novembre al 15 marzo;

- 3) *Tuber brumale* forma *moschatum*, dal 15 novembre al 15 marzo;
- 4) *Tuber aestivum* forma *aestivum*, dal 1° giugno al 20 settembre;
- 5) *Tuber aestivum* forma *uncinatum*, dal 1° ottobre al 31 dicembre;
- 6) *Tuber brumale* forma *brumale*, dal 1° gennaio al 15 marzo;
- 7) *Tuber albidum* o *T. borchii*, dal 15 gennaio al 30 aprile;
- 8) *Tuber macrosporum*, dal 1° ottobre al 31 dicembre;
- 9) *Tuber mesentericum*, dal 1° ottobre al 31 gennaio.

Il calendario è da intendersi come unico nazionale, può essere modificato dalle consulte regionali a cui fanno parte le associazioni, a secondo della stagione, in base alle condizioni atmosferiche e all'andamento climatico.

Le consulte regionali devono essere istituite con delibera regionale entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge, in tutte le regioni e devono occuparsi anche dell'utilizzo dei fondi regionali provenienti dai rinnovi dei tesserini, dalle concessione delle tabelle di abilitazione, da utilizzare specificatamente per la tutela, l'ampliamento e il controllo del patrimonio tartufigeno.

È fatto divieto di importazione e di trasformazione dalle industrie alimentari in Italia delle specie *Tuber indicum*, *Tuber himalayensis* e *Tuber sinoaestivum*.

Per il principio di precauzione sancito dalla Conferenza sull'Ambiente e lo Sviluppo delle Nazioni Unite (Earth Summit) di Rio de Janeiro del 1992 e con la finalità espresse dalla presente legge al comma 2 dell'articolo 1, l'introduzione di specie aliene deve essere vietata indipendentemente dal loro utilizzo.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono provvedere a variare il calendario di raccolta sentito il parere di centri di ricerca specializzati di cui all'articolo 4.

5. È vietata ogni forma di commercio delle varie specie di tartufo fresco sia italiani che esteri nei periodi in cui non è consentita la raccolta. per evitare concorrenza sleale, e forme di bracconaggio.

(Lavorazione e commercializzazione dei tartufi)

Art. 12

(Caratteristiche dei tartufi posti in vendita)

1. I tartufi freschi, per essere posti in vendita al consumatore, devono essere distinti per specie e forme, ben maturi e sani, liberi da corpi estranei e impurità.
2. I tartufi interi devono essere tenuti separati dai tartufi spezzati.
3. I «pezzi» di tartufo non possono essere venduti, se non raggiungono il peso di almeno 15 gr così da essere riconoscibili, comunque devono essere senza terra e materie estranee, distinti per specie e forme.
4. è fatto divieto di vendita di tritume di tartufo in quanto le specie e le forme non sono riconoscibili a vista.
5. Ai tartufi posti in commercio ai fini dell'utilizzo nell'alimentazione umana si applicano le disposizioni concernenti l'igiene, la tracciabilità, la sicurezza alimentare e l'attività di controllo ufficiale, di cui alle pertinenti normative dell'Unione europea e nazionali vigenti.

Art. 13

(Lavorazione dei tartufi)

Attenersi alle disposizioni in materia alimentare previste dalla legislazione comunitaria e nazionale.

CAPO IV

(Controlli e sanzioni)

Art. 14

(Vigilanza e controlli)

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata agli organi preposti
2. Sono inoltre incaricati di far rispettare la presente legge le guardie venatorie provinciali, gli organi di polizia locale urbana e rurale, le guardie giurate volontarie designate da cooperative, consorzi, enti e associazioni che abbiano per fine istituzionale la protezione della natura e la salvaguardia dell'ambiente.
3. Gli agenti giurati debbono possedere i requisiti determinati dall'articolo 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e prestare giuramento davanti al prefetto.

4. Il controllo sulla commercializzazione dei tartufi freschi e conservati è affidato alle autorità competenti.

Art. 15

(Sanzioni)

1. Fermo restando l'obbligo della denuncia all'autorità giudiziaria per i reati previsti dal Codice penale, ogni qualvolta ne ricorrano gli estremi, ogni violazione delle norme della presente legge, comporta la confisca del prodotto ed è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria:

a) da euro 500 a euro 3.000 e la sospensione di un anno del tesserino di abilitazione alla ricerca se la raccolta viene effettuata:

1) in periodo di divieto o senza ausilio del cane addestrato o senza attrezzo idoneo o senza il tesserino prescritto;

2) Per la zappatura del terreno e l'apertura di buche non riempite a regola d'arte;

3) per la raccolta e la commercializzazione di tartufi immaturi

4) per la raccolta durante le ore notturne nelle regioni dove non è consentito;

5) la raccolta di tartufi nelle zone riservate ai sensi degli articoli 6 e 7.

b) da euro 500 a euro 3.000 se viene effettuata la vendita:

1) dei tartufi senza l'osservanza delle norme prescritte;

2) dei tartufi freschi fuori dal periodo di raccolta;

3) di tartufi conservati senza l'osservanza delle norme prescritte;

Da euro 1.000 a euro 10.000 oltre all'arresto da mesi 4 a anni 2 e la revoca a vita del patentino di abilitazione alla ricerca del tartufo a chi viene trovato in possesso di veleno o che viene colto in flagranza di reato dalle autorità di controllo con veleno o a spargere veleno

2. Le regioni sono le autorità amministrative competenti a amministrare le sanzioni.

Tracciabilità: i raccoglitori all'atto della vendita, rilasciano un documento fiscale dove sono indicati: generalità, codice fiscale, numero di tesserino, comune di raccolta, specie e quantità di tartufi venduti come previsto dall'imposta sostitutiva di reddito F24 Elide.

Fiscalità

1 - Raccoglitori occasionali

Sono soggetti che effettuano cessioni di prodotti entro la soglia annua di 7.000 euro. A tale status è collegato un regime fiscale forfetario basato sull'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF determinata in 100 euro annue che, considerato il volume di proventi percepito e lo svolgimento non professionale dell'attività. Per tali raccoglitori occasionali qualsiasi obbligo tributario si deve considerare assolto con il pagamento di tale imposta. Per evitare abusi l'acquisto del prodotto dai raccoglitori va documentato con un'autofattura simile a quella rilasciata dall'impresa acquirente per i prodotti ceduti dai coltivatori di tartufo esenti, vale a dire con volume d'affari inferiore a 7.000 euro.

2 – Raccoglitori professionali

I raccoglitori che cedono prodotti per un ammontare superiore a 7.000 euro potranno essere considerati raccoglitori professionali con partita IVA, ferma restando l'applicabilità dei benefici previsti dal regime dei contribuenti forfetari (esclusione da IVA, imposta sui redditi determinata forfetariamente) a favore dei raccoglitori che non superano la soglia di 30.000 euro di prodotti ceduti nell'anno.

3 - Raccolta di prodotti selvatici non legnosi

Sopra la soglia dei 30.000 euro, si entra nel regime fiscale ordinario legato al codice ATECO 02.30.00 "Raccolta di prodotti selvatici non legnosi". Il prodotto commercializzato dal raccoglitore professionale in regime ordinario dovrebbe essere assoggettato ad IVA con una aliquota che dovrebbe essere ridotta al 5 per cento.

4 - Per i coltivatori:

I trattamenti fiscali che si auspica sono applicati ai coltivatori nelle loro tre tipologie:

- I coltivatori che nell'annata solare non superano i 7.000 euro di volume d'affari saranno esenti dal pagamento dell'IVA come previsto dal comma 6 dell'art. 34 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633, mentre saranno tenuti a pagare l'IRPEF sulla base delle rendite catastali dei terreni coltivati;
- Ai coltivatori che hanno un volume d'affari non superiore a 30.000 euro, che normalmente applicano il regime speciale IVA, dovrebbe essere riconosciuta, per assicurare una parità di trattamento con i raccoglitori professionali in regime forfetario, la possibilità di optare per

l'esclusione dall'IVA prevista dal regime dei contribuenti forfettari, ferma restando la determinazione del reddito imponibile IRPEF su base catastale;

- Superata la soglia dei 30.000 euro, il coltivatore applica il regime speciale, nel cui ambito occorre prevedere l'applicazione di percentuali di compensazione anche per questi prodotti fissate nella misura, che si ritiene congrua rispetto all'attività svolta ed all'imposta normalmente applicata sui beni e servizi acquistati dai coltivatori, del 4 %.

CAPO V

Disposizioni finanziarie, transitorie e finali

Art. 16

(Disposizioni finanziarie)

1. Le regioni, per conseguire i mezzi finanziari necessari per realizzare i fini previsti dalla presente legge e da quelle regionali in materia, sono autorizzate ad istituire una tassa di concessione regionale annuale, ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per il rilascio dell'abilitazione di cui all'articolo 5, pari a 100 euro annue e valido per accedere alla raccolta in tutte le regioni. Il versamento sarà effettuato in modo ordinario sul conto corrente postale intestato alla tesoreria della regione, il tartufaio dovrà comunque recarsi in Regione a consegnare l'apposita scheda che annualmente gli viene consegnata per annotare i dati di raccolta del tartufo e per avere il timbro sul rinnovo del tesserino.

2. La tassa di concessione di cui al comma 1 non si applica ai raccoglitori di tartufi su coltivate

Art. 21

(Adeguamento normativa regionale)

1. Tutte le regioni, entro 120 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, devono adeguare la propria legislazione in materia, laddove non esistono leggi regionali per il rilascio del patentino di abilitazione. Le regioni possono avvalersi delle associazioni regionali o nazionali di tartufai per eventuali corsi di abilitazione e di un registro dei tartufai in attesa della legge regionale e dell'istituzione delle commissioni d'esame.